SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n. **195.**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l'anno 2001, ed in particolare l'articolo 21;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, della salute, delle attività produttive, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

1. Al comma 1, lettera *e)*, dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-*bis*».

2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-*bis*».

3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 8-*bis*».

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 8-*bis *dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni)*. — 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.

3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.

7. È fatto salvo l'articolo 10.

8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.

10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.».

Art. 3.

Norma transitoria e clausola di cedevolezza

1. Possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1997.

3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi, con riferimento al requisiti e capacità dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 15 novembre 2001, nella causa n. 49/00, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine, di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. L'art. 21, così recita:

«Art. 21 *(Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'art. 2.

2. L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, è sostituito dal seguente: "1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro".

3. All'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve".

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d).*».

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute del lavoratori durante il lavoro». Il testo dell'art. 2, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 2 *(Definizioni).* — 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera *i)*, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso *delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 8*-bis;

f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;

g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 626/1994, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 8 *(Servizio di prevenzione e protezione).* — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso *delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 8*-bis previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione,

5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti e laboratori nucleari;

d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;

f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;

g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.

8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere *le capacità e i requisiti professionali di cui all'art. 8*-bis.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.

10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.

11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;

b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;

c) il *curriculum* professionale.».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Ministro della sanità 16 gennaio 1997 reca: «Definizioni dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente.».

— L'art. 117, quinto comma della Costituzione, così recita:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

03G0219

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 2003.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti - settore dirigenti e quadri, designato dalla Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed in particolare il dott. Gian Paolo Carrozza, in qualità rappresentante dei lavoratori dipendenti — settore dirigenti e quadri, su designazione della Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

Vista la nota n. 1669-1.2 in data 8 aprile 2003, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato l'avvenuta designazione da parte della Confederazione italiana dirigenti di azienda del dott. Gualtiero Donzelli in sostituzione del Gian Paolo Carrozza, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 16 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Gualtiero Donzelli è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti - settore dirigenti e quadri, designato dalla Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA) in sostituzione del dott. Gian Paolo Carrozza, dimissionario.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 118

03A08828

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 49.896,71 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la cassa DD.PP. comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Vista la delibera Cipe 16 ottobre 1997 con la quale, tra l'altro, viene revocato e ridestinato il finanziamento di lire 2.375.000.000 relativo ad interventi della regione Lombardia con finalità ex art. 20, legge n. 67/1988;

Visto il ruolo n. 09221 del 19 maggio 2003 della cassa DD.PP. con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali 7ª rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2003, per il mutuo concesso dalla cassa DD.PP. alla regione Lombardia, di € 49.896,71;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 49.896,71 — valuta 30 giugno 2003 — a favore della cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 21.775,61 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 28.121,10 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 49.896,71 a favore della cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2003, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per euro 21.775,61;

capitolo 3460 per euro 28.121,10.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2003 — mediante accreditamento delle somme a favore della cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla cassa stessa.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A08839

DECRETO 19 maggio 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 47.747,97 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la cassa DD.PP. comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1998, n. 15, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della cassa DD.PP. per mutuo concesso alla regione Marche;

Visto il ruolo n. 09221 del 19 maggio 2003 della cassa DD.PP. con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali 11ª rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2003, per il mutuo concesso dalla cassa DD.PP. alla regione Marche, di € 47.747,97;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 47.747,97 — valuta 30 giugno 2003 — a favore della cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 15.823,84 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 31.924,13 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 47.747,97 a favore della cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2003, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per euro 15.823,84;

capitolo 3460 per euro 31.924,13.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2003 — mediante accreditamento delle somme a favore della cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla cassa stessa.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A08840

DECRETO 19 maggio 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 1.729.229,47 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la cassa DD.PP. comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 013, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della cassa DD.PP. per mutui concessi alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Visto il ruolo n. 09221 del 19 maggio 2003 della cassa DD.PP. con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali 15ª rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2003, per mutui concessi dalla cassa DD.PP. a:

Molise per € 951.854,76;

Liguria per € 660.059,28;

Abruzzo per € 117.315,43.

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 1.729.229,47 — valuta 30 giugno 2003 — a favore della cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 550.590,96 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 1.178.638,51 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 1.729.229,47 a favore della cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2003, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per euro 550.590,96;

capitolo 3460 per euro 1.178.638,51.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2003 — mediante accreditamento delle somme a favore della cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla cassa stessa.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A08841

DECRETO 19 maggio 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 10.907.019,03 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la cassa DD.PP. comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della cassa DD.PP. per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia; all'Università degli Studi di Tor Vergata (Roma) e all'I.F.O. (Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma);

Considerato che al cassa DD.PP. ha deliberato la riduzione del mutuo originario concesso alla regione Marche con delibera Cipe 30 novembre 1993, da complessive lire 28.500.000.000 a lire 26.600.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera Cipe 23 giugno 1995;

Considerato che la cassa DD.PP. ha deliberato una ulteriore riduzione del mutuo originario concesso alla regione Lombardia con delibera Cipe 16 marzo 1994, da complessive lire 72.268.000.000 a lire 69.893.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera Cipe 16 ottobre 1997;

Visto il ruolo n. 09221 del 19 maggio 2003 della cassa DD.PP. con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali 17ª rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2003, per mutui concessi dalla cassa DD.PP. a:

Marche per complessivi € 752.445,97;

Emilia Romagna per complessivi € 3.997.312,87;

Liguria per € 53.325,20;

Lombardia per complessivi € 3.850.945,43;

Università di Tor Vergata (Roma) per € 1.026.510,04;

Ist. fisioterapici ospitalieri di Roma per € 1.226.479,52.

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 10.907.019,03 — valuta 30 giugno 2003 — a favore della cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 3.792.408,40 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 7.114.610,63 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 10.907.019,03 a favore della cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per euro 3.792.408,40;

capitolo 3460 per euro 7.114.610,63.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2003 — mediante accreditamento delle somme a favore della cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla cassa stessa.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A08842

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva tionazin che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli artt. 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il tionazin, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tionazin;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti tionazin;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva tionazin non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tionazin, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tionazin è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tionazin sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 10 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti a base di tionazin le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Tionazin L	002667	18/10/77	Chemia S.p.a.
Tionazina	002148	30/03/76	Chemia S.p.a.
Reld 10 g	007519	09/07/88	Emme Italia S.r.l.
Nemasol granulare	002728	21/02/78	Siapa S.r.l.

03A08654

DECRETO 10 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva tridemorf che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli artt. 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il tridemorf, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tridemorf;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti tridemorf;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva tridemorf non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tridemorf, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tridemorf è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tridemorf sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 10 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti a base di tridemorf le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Policritt C	005687	12/01/84	Siapa S.r.l.
Silemorf	006114	19/10/84	Siapa S.r.l.

03A08655

DECRETO 10 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva triazofos che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli artt. 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre

2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il triazofos, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti triazofos;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti triazofos;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva triazofos non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazofos, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti triazofos è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triazofos sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 10 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti a base di triazofos le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Hostathion granulare	005791	01/03/84	Bayer cropscience S.r.l.

03A08656

DECRETO 10 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva secbumeton che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli artt. 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il secbumeton, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti secbumeton;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti secbumeton;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva secbumeton non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva secbumeton, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti secbumeton è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti secbumeton sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 10 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti a base di secbumeton le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Disma	001773	25/06/74	Siapa S.r.l.
Ezitan	000203	31/07/71	Syngenta Crop Protection S.p.a.

03A08657

DECRETO 10 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva tiazafluron che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli artt. 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il tiazafluron, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tiazafluron;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti tiazafluron;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva tiazafluron non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiazafluron, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tiazafluron è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tiazafluron sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 10 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti a base di tiazafluron le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Erbotan 50 wp	006419	06/05/85	Syngenta Crop Protection S.p.a.

03A08658

DECRETO 10 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva tiocarbazil che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli artt. 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il tiocarbazil, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tiocarbazil;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti tiocarbazil;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva tiocarbazil non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiocarbazil, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tiocarbazil è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tiocarbazil sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 10 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

Allegato

Prodotti a base di tiocarbazil le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Giavanil 70	005587	12/01/84	Dow Agrosciences B.V.
Moris 7,5 granuli	004617	30/12/81	Isagro S.p.a.
Drepamon Se 50	001592	16/02/74	Isagro S.p.a.
Drepamon 70	001590	16/02/74	Isagro S.p.a.
Imetan G	005016	23/10/82	Scam S.r.l.
Yukasip L	007626	14/12/88	Sipcam S.p.a.
Yukasip T	007625	14/12/88	Sipcam S.p.a.
Yukasip G	007600	23/11/88	Sipcam S.p.a.

03A08659

DECRETO 10 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva tetraclorvinfos che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli artt. 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il tetraclorvinfos, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tetraclorvinfos;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato Regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti tetraclorvinfos;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva tetraclorvinfos non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tetraclorvinfos, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tetraclorvinfos è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tetraclorvinfos sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 10 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti a base di tetraclorvinfos le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Vinilfos Sc	003721	19/06/80	Siapa S.r.l.
Vinilfos	002091	22/12/75	Siapa S.r.l.

03A08660

DECRETO 10 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva terbufos che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 207612002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il terbufos, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorie esistenti del prodotti fitosanitari contenenti terbufos;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti terbufos;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva terbufos non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva terbufos, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti terbufos è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti terbufos sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorie.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 10 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti a base di terbufos le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Terbufos cyanamid counter 3,5 g	007234	26/11/87	Basf Agro S.p.a.
Terbufos cyanamid counter 2 g	002705	21/10/77	Basf Agro S.p.a.
Terbufos cyanamid counter 5 g	002704	21/10/77	Basf Agro S.p.a.
Terbufos agrimont calver 4 g	006007	27/06/84	Isagro S.p.a.
Terbufos sariaf 2 g	006920	18/12/86	Sariaf S.p.a.
Betax 3,5 g	008573	03/12/94	Scam S.r.l.
Aldicarb/Terbufos siapa 5 g (Sister)	006752	08/07/86	Siapa S.r.l.
Terbufos siapa (Cyanater 2 g)	002734	18/01/78	Siapa S.r.l.
Terbufos siapa 5 g (Cyanater)	002715	21/02/78	Siapa S.r.l.

03A08661

DECRETO 10 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva terbumeton che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre

2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il terbumeton, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti terbumeton;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti terbumeton;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva terbumeton non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva terbumeton, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti terbumeton ê consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti terbumeton sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorie.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 10 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti a base di terbumeton le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Diserbene ST	005300	15/04/83	Sipcam S.p.a.
Diserbene S	005240	16/02/83	Sipcam S.p.a.

03A08662

DECRETO 10 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva temefos che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il temefos, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti temefos;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti temefos;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva temefos non ê iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva temefos, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti temefos è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti temefos sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 10 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti a base di temefos le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Abathion 50 Agricolo	001724	12/11/74	Basf Agro S.p.a.

03A08663

DECRETO 10 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva sulfotep che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il sulfotep, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti sulfotep;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sulfotep;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva sulfotep non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva sulfotep, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti sulfotep è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti sulfotep sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 10 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti a base di sulfotep le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Bladafum II	001986	31/05/75	Bayer cropscience S.r.l.

03A08664

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 luglio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova Cooperativa Artigiani» cooperativa a r.l., in Ghedi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il comma 1 seconda parte l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretariato di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina del liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel vervale redatto in data 30 aprile 2003, con la quale è stato accertato che la società cooperativa a r.l. «Nuova Cooperativa Artigiani» via Vittorio Veneto n. 5, Ghedi, si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma seconda parte, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo dall'ispettore incaricato;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Nuova Cooperativa Artigiani», con sede in Ghedi (Brescia), via Vittorio Veneto n. 5, costituita per rogito del notaio Girolamo Cogogli in data 13 marzo 1980, numero repertorio 1601, numero registro imprese 17843, numero posizione provinciale 2324, posizione nazionale 176593 - sezione 4-1.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 15 luglio 2003

Il direttore: SAVINELLI

03A08835

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 luglio 2003.

Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione del 25 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 321 del 26 novembre 2002, recante modifica al citato regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale viene prorogato al 1° agosto 2003 il termine di entrata in applicazione dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n, 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Ritenuto di dover adottare anteriormente alla citata scadenza del 1º agosto 2003, le disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n 753/2002;

Ritenuto altresì di dover procedere all'abrogazione di alcuni decreti ministeriali, superati dalle norme comunitarie sopra citate e dal presente decreto;

Visto il parere delle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, espresso nelle apposite riunioni tenutesi presso questo Ministero in data 4 marzo 2003 e 27 marzo 2003 e da ultimo consultate con nota n. 62342 del 22 aprile 2003;

Decreta:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Disposizioni generali e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

2. Allorché non sarà diversamente previsto, per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle:

regolamento (CE) n. 753/2002: regolamento;

vini di qualità prodotti in regioni determinate: vqprd;

vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate: vsqprd;

vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate: vlqprd;

vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate: vfqprd;

denominazione di origine controllata: DOC o DO;

denominazione di origine controllata e garantita: DOCG o DO;

vini da tavola con indicazione geografica o vini ad indicazione geografica tipica: IGT;

per «vini tranquilli», anche a DO e a IGT, si intendono i vini diversi dai vini liquorosi, dai vini frizzanti, dai vini frizzanti gassificati, dai vini spumanti e dai vini spumanti gassificati.

TITOLO II

NORME COMUNI

Art. 2.

Applicazione art. 4, paragrafo 1 del regolamento Misure relative ai codici

1. In sostituzione del codice di cui all'allegato VII, sezione E, paragrafo 1, primo trattino, e del codice di cui all'allegato VIII, sez. D.5 del regolamento (CE) n. 1493/1999, inteso ad evitare ogni possibilità di equivoco tra talune indicazioni obbligatorie, quali il nome o la ragione sociale, il comune dell'imbottigliatore o dello speditore o dell'importatore, contenenti in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DO o IGT diversi da quello ammesso per la designazione di un determinato prodotto, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 164/1992, che prescrivono l'obbligo di riportare le predette indicazioni in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza ed in ogni caso con caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la denominazione del prodotto.

2. Il codice di cui all'allegato VII, sez. E, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, che indica in etichettatura la sede sociale dell'imbottigliatore o dello speditore e, ove opportuno, il luogo di imbottigliamento e di spedizione di un vino da tavola ottenuto dal mescolamento di prodotti originari di più Stati membri o di un vino da tavola vinificato in uno Stato membro ottenuto da uve raccolte in altro Stato membro, si identifica con il codice ISTAT dei comuni.

3. Il codice facoltativo di cui all'allegato VII, sez. E, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 1493/1999, che indica il nome o la ragione sociale, il comune e lo Stato membro dell'imbottigliatore o dello speditore o dell'importatore, può essere utilizzato, nel rispetto delle condizioni di cui alle predette norme. Tale codice si identifica con quello attribuito all'imbottigliatore dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio in sede di vidimazione dei registri previsti dalle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dalle relative norme nazionali di applicazione.

4. Il codice facoltativo di cui all'allegato VIII (vini spumanti), sez. D.4 del reg. 1493/1999, che indica il nome o la ragione sociale dell'elaboratore, nonché il nome del comune o della frazione, e dello Stato in cui questi ha la sede, può essere utilizzato soltanto per i prodotti elaborati nella Comunità, ferme restando le condizioni di cui allo stesso paragrafo. Tale codice si identifica con quello attribuito all'imbottigliatore dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio in sede di vidimazione dei registri previsti dalle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dalle relative norme nazionali di applicazione.

Art. 3.

Applicazione art. 5, paragrafo 1, del regolamento; allegato VIII, sezione G.1, comma 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 (vini spumanti) - Deroghe alle disposizioni sull'obbligo di etichettatura

1. Le deroghe sull'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di etichettatura di cui all'allegato VII, sezione G.l del regolamento (CE) n. 1493/1999, previste all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento, sono accordate nei casi ed alle condizioni di seguito riportati:

a) per i prodotti trasportati fra due o più impianti di una stessa azienda situata nell'ambito territoriale della medesima provincia o delle province limitrofe, ad eccezione delle isole, per le quali l'ambito territoriale è riferito alla regione, a condizione che la ditta interessata faccia pervenire, prima dell'inizio del trasporto, copia del documento di accompagnamento all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio; la predetta copia può essere presentata direttamente o essere inviata tramite telefax;

b) per quantitativi di mosti di uve e di vini inferiori a 30 litri per partita e non destinati alla vendita;

c) per i mosti di uve e i vini destinati al consumo familiare del produttore e dei suoi dipendenti.

2. Le deroghe sull'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di etichettatura di cui all'allegato VIII, sezione G, paragrafo 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 1493/1 999, sono accordate per vini spumanti ancora in fase di elaborazione di cui alla sezione A, paragrafo 1, del citato allegato VIII, ottenuti mediante seconda fermentazione in bottiglia e destinati a diventare VSQPRD, alle condizioni stabilite dallo stesso comma 3 del paragrafo G.1, purché la ditta interessata faccia pervenire, prima dell'inizio del trasporto, copia del documento di accompagnamento all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio; la predetta copia può essere presentata direttamente o essere inviata tramite telefax.

Art. 4.

Applicazione art. 5, paragrafo 2 del regolamento - Ripetizione in etichetta di talune indicazioni in lingue diverse da quelle ufficiali della Comunità

1. È consentito che le indicazioni figuranti in etichettatura siano ripetute in lingue diverse da quelle ufficiali della Comunità, qualora i relativi prodotti siano destinati all'esportazione nei Paesi terzi e la legislazione di tali Paesi lo prescriva. Tuttavia tale possibilità di ripetizione in traduzione non è ammessa per le seguenti indicazioni:

nome geografico delle DO e i relativi nomi geografici aggiuntivi;

nome geografico delle IGT;

menzioni specifiche tradizionali e menzioni tradizionali complementari di cui all'allegato III del regolamento,

le quali sono intraducibili e devono essere riportate in etichetta unicamente in una delle lingue ufficiali della Repubblica italiana ammessa per l'area territoriale d'origine dello specifico prodotto vitivinicolo.

Art. 5.

Applicazione art. 10, paragrafo 5, del regolamento Indicazioni da apporre sui recipienti per il magazzinaggio

1. Sin dal momento in cui i prodotti indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 10 del regolamento sono contenuti nei recipienti presenti in cantina, su ciascuno di essi apposto un cartello, fissato in modo che non sia possibile la rimozione accidentale e che risulti ben visibile e leggibile.

2. Sul cartello di cui al comma 1 sono riportate, a caratteri indelebili, le indicazioni seguenti conformemente a quanto previsto dalle norme relative a ciascun prodotto, sempre che, nel caso delle indicazioni facoltative, le stesse figurino o si preveda farle figurare in etichetta:

la denominazione di vendita, con l'indicazione, se del caso: *a)* delle menzioni previste dal disciplinare relative all'origine del prodotto dall'unità geografica, dalla zona determinata e dalla zona delimitata più piccola della regione determinata; *b)* del nome dello Stato membro o del Paese terzo; *c)* della menzione «melange (o miscela) di vini di diversi Paesi della comunità europea»; *d)* della menzione «vino ottenuto in ... da uve raccolte in...»; ecc.;

il colore;

il tipo di prodotto;

l'anno di raccolta;

il nome di una o più varietà di vite;

l'indicazione di come è stato ottenuto il prodotto o del metodo di elaborazione;

le menzioni tradizionali complementari.

3. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui al comma 2 corrispondono a quelle utilizzate nei conti distinti tenuti a norma dell'art. 12, paragrafo 3, del reg. CE n. 884/2001, ovvero comunque nei documenti giustificativi, ufficiali o commerciali, dei prodotti detenuti ovvero introdotti e spediti.

4. È consentito l'utilizzo di codici in luogo delle indicazioni di cui al comma 2, a condizione che gli stessi codici siano già utilizzati nei registri.

TITOLO III

NORME APPLICABILI AI MOSTI DI UVE, AI MOSTI DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATI, AI MOSTI DI UVE CONCENTRATI, AI VINI NUOVI ANCORA IN FERMENTAZIONE E AI VINI OTTENUTI DA UVE STRAMATURE

Art. 6.

Applicazione art. 12, paragrafo 1, lettera b) *del regolamento - Definizione e disciplina utilizzo delle menzioni diverse da quelle definite dalla normativa comunitaria*

1. Tra le menzioni diverse da quelle definite dalle disposizioni comunitarie, è prevista, per i prodotti definiti all'allegato I, punto 3, del regolamento n. 1493/99, la menzione: «filtrato dolce». Tale menzione può essere riportata in etichettatura in sostituzione o in aggiunta alla menzione «mosto di uve parzialmente fermentato».

2. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente titolo la definizione e la disciplina di utilizzazione delle menzioni diverse da quelle definite dalla normativa comunitaria sono previste con appositi decreti ministeriali.

Art. 7.

Applicazione art. 13, paragrafo 1, lettera b)*, del regolamento - Modalità per indicare il tipo di prodotto*

1. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente titolo designati con indicazione geografica, le indicazioni relative al tipo di prodotto, quali «amabile», «dolce» e similari, nonché le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste negli specifici disciplinari di produzione.

2. Per prodotti vitivinicoli disciplinati al presente titolo designati senza nome geografico può essere utilizzata soltanto la indicazione di tipo di prodotto «dolce».

TITOLO IV

NORME APPLICABILI AI VINI DA TAVOLA, AI VINI DA TAVOLA CON INDICAZIONE GEOGRAFICA, AI V.Q.P.R.D. E PER ANALOGIA A TALUNI ALTRI PRODOTTI VITIVINICOLI

Art. 8.

Applicazione art. 13, paragrafo 1 del regolamento (prodotti di cui al titolo II del regolamento); art. 15, paragrafo 2 del regolamento (vini tranquilli); art. 39, paragrafo 1, lettera a) *del regolamento (vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati); art. 42, paragrafo 2 del regolamento (vini spumanti e vini spumanti gassificati) - Condizioni di utilizzo dei termini che si riferiscono ad un'azienda agricola*

1. I termini riferiti ad un'azienda agricola, costituita da una persona fisica o giuridica o da un'associazione di tali persone, che possono essere inclusi nelle indicazioni relative al nome, indirizzo e qualifica dell'imbottigliatore, o dello speditore o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione, sono i seguenti:

per i prodotti dell'intero territorio nazionale: «azienda agricola», «azienda viticola», «viticoltore», «produttore viticolo», «contadino», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», «masseria»;

per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «landwirtschaftlicher Betrieb», «Weinbaubetrieb», «Weinbauer», «Weinerzeuger», «Weingut»,

o altri termini analoghi, anche al plurale, relativi ad un'azienda agricola o che caratterizzano l'attività viticola di detta azienda.

2. Detti termini possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 15 del regolamento.

Art. 9.

Applicazione art. 13, paragrafo 1 del regolamento (prodotti di cui al titolo II del regolamento); art. 15, paragrafo 3 del regolamento (vini tranquilli); art. 39, paragrafo 1, lettera a) *del regolamento (vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati); art. 42, paragrafo 2 del regolamento (vini spumanti e vini spumanti gassificati) - Indicazione obbligatoria dei riferimenti alla persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi*

1. È resa obbligatoria l'indicazione facoltativa di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento, relativa ai riferimenti alla persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi. Gli stessi riferimenti possono essere indicati in codice nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dal regolamento e dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 10.

Applicazione art. 16, paragrafo 2, lettera a) *del regolamento - Eventuale previsione del tenore minimo dell'acidità totale per l'utilizzo dei termini «secco» o «asciutto» o «abboccato» per i VQPRD e i vini IGT tranquilli*

1. L'eventuale criterio analitico complementare del tenore minimo di acidità totale, per l'utilizzazione dei termini «secco» o «asciutto» o «abboccato», deve essere previsto nei disciplinari di produzione degli specifici VQPRD o IGT.

Art. 11.

Applicazione art. 16, paragrafo 2 - b) *del regolamento - Eventuale previsione del tenore minimo di zucchero residuo non inferiore a 35 g/l per l'utilizzazione del termine «dolce» per alcuni VQPRD tranquilli*

1. L'eventuale tenore minimo di zucchero residuo non inferiore a 35 g/l, per l'utilizzazione del termine «dolce», deve essere previsto nei disciplinari di produzione degli specifici VQPRD.

Art. 12.

Applicazione art. 13, paragrafo 1, lettera c) *del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, vini di uve stramature); art. 17 del regolamento (vini tranquilli), art. 39, paragrafo 1, lettera* c)*, del regolamento (vini liquorosi e vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati) - Condizioni di utilizzo delle indicazioni relative ad un colore*

1. Le indicazioni relative ad un colore particolare e le relative condizioni di utilizzazione devono essere previste nei disciplinari di produzione degli specifici mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e dei vini di uve stramature designati con indicazione geografica, dei vini da tavola IGT, dei VQPRD, dei vini liquorosi IGT, dei vini frizzanti IGT, dei VLQPRD e dei VFQPRD.

2. I mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, i vini di uve stramature, i vini da tavola, i vini liquorosi, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, designati senza nome geografico, devono utilizzare in etichetta soltanto i seguenti colori: «bianco», «rosso», «rosato».

TITOLO V

NORME APPLICABILI AI VINI DA TAVOLA CON INDICAZIONE GEOGRAFICA, AI V.Q.P.R.D. E PER ANALOGIA A TALUNI ALTRI PRODOTTI VITIVINICOLI DESIGNATI CON LA IGT E CON LA DO

Art. 13.

Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera b)*, del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 19, paragrafo 1, lettera* a)*, del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera* b)*, del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO); art. 46 del regolamento e allegato VIII - E.2, comma 2, del reg. 1493/1999 (Vini spumanti). Sinonimi varietà di vite*

1. È riportato nell'allegato 1 al presente decreto l'elenco dei sinonimi delle varietà di viti, riportati nella classificazione ufficiale nazionale, che possono essere utilizzati in etichettatura.

Art. 14.

Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera b)*, del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 19, paragrafi 2 e 3 del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera* b)*, del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO); allegato VIII - E.2, comma 2, del reg. 1493/1999 (vini spumanti) - Deroghe relative all'uso delle varietà di vite, o sinonimi, contenenti nomi geografici riservati a vini IG o VQPRD*

1. È riportato nell'allegato 2 al presente decreto l'elenco delle deroghe nazionali relative all'uso delle varietà di vite, o sinonimi, contenenti i nomi geografici riservati a vini IG o VQPRD.

Art. 15.

Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera c)*, del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 21 del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera* c)*, del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO); allegato VIII - E.10 del reg. 1493/1999 (Vini spumanti) - Disposizioni sui concorsi enologici*

1. Per i prodotti disciplinati al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto ministeriale n. 335 dell'8 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1994, concernente la disciplina dei concorsi enologici e delle distinzioni dei vini a DO e a IGT.

Art. 16.

Applicazione art. 14, paragrafo 3, del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 22, paragrafo 1, del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (vini frizzanti IGT e DO); art. 45, paragrafo 2, del regolamento (vini spumanti DO) - Indicazioni relative al modo di ottenimento o di elaborazione di taluni prodotti vitivinicoli

1. Limitatamente alle categorie dei vini IGT e DO tranquilli e frizzanti, ai fini dell'utilizzo in etichettatura della menzione tradizionale «novello», relativa al modo in cui sono elaborati ed all'epoca in cui sono immessi al consumo i relativi vini, sono applicabili le disposizioni del decreto ministeriale 13 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10 settembre 1999.

2. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente articolo le indicazioni relative al modo di ottenimento o di elaborazione e le loro condizioni di utilizzazione sono previste con appositi decreti ministeriali o nei disciplinari di produzione degli specifici prodotti DO o IGT.

Art. 17.

Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera f)*, del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 25, paragrafo 1, del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera* f)*, del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO) - Indicazione del nome dell'azienda*

1. Per indicare il nome dell'azienda viticola nella quale il prodotto vitivinicolo è stato ottenuto possono essere utilizzati i seguenti termini:

per i prodotti dell'intero territorio nazionale: «abbazia», «castello», «torre», «rocca», «villa»;

per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «Kloster», «Stift», «Abtei», «Schloß», «Burg», «Ansitz»,

e altri termini similari, in abbinamento ai nomi delle relative entità storico tradizionali o dei toponimi, nonché le loro illustrazioni.

2. Detti termini e le loro illustrazioni possono essere utilizzati a condizione che:

i citati nomi delle entità storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non devono contenere, in tutto o in parte, un nome geografico riservato a IGT e DO diverse da quella utilizzata per designare il vino ottenuto nell'azienda viticola in questione. Sono altresì fatte salve le disposizioni previste dalla normativa sui marchi che consentono, per motivi di consolidata tradizione d'uso, l'utilizzo di marchi registrati contenenti in tutto o in parte nomi geografici riservati a DO e IGT;

siano rispettate le condizioni stabilite dall'art. 25 del regolamento.

Art. 18.

Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera g)*, del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 26, paragrafo 1, del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera* g)*, del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO) - Menzioni relative all'imbottigliamento*

1. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati nel presente articolo sono stabilite le seguenti menzioni relative all'imbottigliamento nell'azienda viticola, da parte di un'associazione di aziende viticole o in una impresa situata nella regione di produzione o nelle sue immediate vicinanze per i VQPRD di cui all'allegato VI, D.3 del regolamento (CE) n. 1493/99:

per i prodotti dell'intero territorio nazionale: «imbottigliato dal viticoltore», «imbottigliato all'origine», «imbottigliato all'origine dalla cantina sociale», «imbottigliato all'origine dai produttori riuniti», «imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori»;

per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «abgefüllt vom Weinbauern», «Erzeugerabfüllung», «Erzeugerabfüllung der Kellereigenossenschaft», a condizione che il prodotto provenga esclusivamente dalle uve raccolte nei vigneti che fanno parte dell'azienda viticola e vinificate nella stessa azienda.

Art. 19.

Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera e)*, del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 27 del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39, paragrafo 2, lettera* e)*, del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO); art. 45, paragrafo 1, del regolamento e allegato VIII - E.2, comma 3, del regolamento n. 1493/99 (vini spumanti) - Disposizioni supplementari relative all'utilizzo di talune indicazioni facoltative: limitazione e disciplina d'uso delle menzioni tradizionali e del nome delle varietà di viti*

1. Le menzioni tradizionali italiane figuranti nell'elenco riportato all'allegato III del regolamento, parti *A* e *B*, ai sensi dell'art. 24 del regolamento, sono riservate esclusivamente ai rispettivi vini DO e IGT che figurano, per ciascuna menzione tradizionale, nella seconda colonna del predetto elenco, conformemente alle disposizioni previste dai relativi disciplinari di produzione.

2. L'utilizzo del nome delle varietà di vite che figurano nell'allegato 3 al presente decreto è limitato ai corrispondenti vini DO a margine indicati.

3. Fatte salve le misure più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione il nome della varietà di vite o delle varietà di viti possono figurare in etichetta alle seguenti condizioni:

qualora il nome del vitigno è riportato in stretta connessione al nome geografico, o sul medesimo rigo, deve figurare in caratteri delle stesse dimensioni, rilievo ed intensità colorimetrica del nome geografico;

negli altri casi il nome del vitigno può figurare in caratteri di dimensione non superiore al doppio di quelli utilizzati per il nome geografico e, limitatamente ai vini spumanti, in caratteri di dimensione non superiore al triplo di quelli utilizzati per il nome geografico del V.S.Q.P.R.D. o della denominazione del prodotto per gli spumanti designati senza nome geografico.

TITOLO VI

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AI VINI DA TAVOLA CON INDICAZIONE GEOGRAFICA TRANQUILLI E PER ANALOGIA A TALUNI ALTRI PRODOTTI VITIVINICOLI DESIGNATI CON LA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Art. 20.

Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera e)*, del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 28, comma 4, del regolamento (vini IGT tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera* e)*, del regolamento (vini liquorosi IGT vini frizzanti IGT) - Eventuali norme più restrittive per l'utilizzo della menzione «indicazione geografica tipica» o «Landwein» o «vin de pays»*

1. Le eventuali disposizioni più restrittive per l'utilizzazione della menzione «indicazione geografica tipica», o «Landwein» o «vin de pays», sono previste negli specifici disciplinari di produzione, sulla base dei principi generali stabiliti dalla legge n. 164/1992.

TITOLO VII

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AI V.Q.P.R.D., AI V.L.Q.P.R.D., AI V.F.Q.P.R.D, E AI V.S.Q.P.R.D.

Art. 21.

Applicazione art. 32 del regolamento - Unità geografiche più ampie della regione determinata

1. Per tutte le categorie di vini DO disciplinate dal presente titolo, le unità geografiche più ampie della regione determinata, che possono essere utilizzate in ambito nazionale in associazione al nome di talune regioni determinate, sono le seguenti:

«Alto Adige» («Südtirol») o dell'«Alto Adige» («Südtiroler»), in associazione alle tipologie «Classico» e «Classico Superiore» della DOC «Lago di Caldaro» o «Caldaro» o «Kalterersee» o «Kalterer» (decreto ministeriale 11 novembre 2002 - *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2002; decreto ministeriale 3 agosto 1993 - *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1993);

«Sardegna», in associazione alle DO: «Alghero», «Arborea», «Carignano del Sulcis», «Malvasia di Bosa», «Mandrolisai», «Moscato di Sorso Sennori», «Girò di Cagliari», «Malvasia di Cagliari», «Monica di Cagliari», «Moscato di Cagliari», «Nasco di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Terralba o Campidano di Terralba», «Vermentino di Gallura», «Vernaccia di Oristano» (decreto ministeriale 30 marzo 2001 - *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001).

Le relative condizioni di utilizzazione sono stabilite negli specifici decreti di autorizzazione indicati a margine.

Art. 22.

Applicazione art. 33, paragrafo 1, del regolamento - Menzioni indicanti l'imbottigliamento nella regione determinata.

1. Per tutte le categorie di vini DO disciplinate dal presente titolo sono ammesse le seguenti menzioni indicanti l'imbottigliamento nella regione determinata:

a) per i prodotti dell'intero territorio nazionale:

«imbottigliato nella zona di produzione»;

«imbottigliato in ...» seguita dal nome della regione determinata;

b) per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano:

«abgefüllt im Produktionsgebiet»;

«abgefüllt in ...» seguita dal nome della regione determinata,

a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella regione determinata in causa o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze per i VQPRD di cui all'allegato VI, D.3 del regolamento (CE) n. 1493/99.

TITOLO VIII

NORME APPLICABILI AI VINI LIQUOROSI E AI VINI FRIZZANTI

Art. 23.

Applicazione art. 39, paragrafo 1, lettera b) *del regolamento - Indicazioni relative al tipo di prodotto*

1. Per la categoria dei vini liquorosi possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:

a) «secco»: ....fino a 40 g/l;

b) «semisecco» o «amabile»: da 40 a 100 g/l;

c) «dolce»: .... superiore a 100 g/l.

2. Per la sola categoria dei vini frizzanti definita al punto 17 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/99, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:

a) «secco»: ....da 0 a 15 g/l;

b) «semisecco» o «abboccato»: da 12 a 35 g/l;

c) «amabile»: ....da 30 a 50 g/l;

d) «dolce»: ....superiore a 45 g/l.

3. Limitatamente ai vini liquorosi e ai vini frizzanti designati con nome geografico altre menzioni relative al tipo di prodotto e le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste nei disciplinari di produzione degli specifici vini liquorosi e frizzanti IGT e DOC.

4. Per i vini di cui al comma 3, in deroga alle disposizioni generali di cui ai comma 1 e 2, negli specifici disciplinari di produzione possono essere altresì previsti limiti del tenore degli zuccheri residui diversi da quelli ivi indicati, soltanto se tale diverso tenore zuccherino è giustificato da connesse e particolari condizioni chimico-fisiche ed organolettiche che devono figurare nello specifico disciplinare.

TITOLO IX

NORME APPLICABILI AI VINI SPUMANTI

Art. 24.

Applicazione regolamento (CE) n. 1493/99, allegato VIII - E.2, comma 2 e 3 - Indicazione del nome della varietà di vite

1. L'indicazione del nome della varietà di vite o di un sinonimo di tale nome nella designazione dei vini spumanti di cui all'allegato I, punto 15, del regolamento (CE) n. 1493/99 elaborati nella comunità e dei vini spumanti originari di Paesi terzi le cui condizioni di elaborazione sono riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V, sezione I, o nell'allegato VI, sezione K, del citato regolamento, deve avvenire alle seguenti condizioni:

la varietà di vite o il suo sinonimo deve figurare nell'elenco ufficiale delle varietà stabilita in applicazione dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1493/99;

per quanto concerne i VSQPRD, la varietà di vite o il suo sinonimo deve essere elencata nello specifico disciplinare di produzione;

il nome della varietà delle relative uve deve figurare nella dichiarazione generale della produzione vitivinicola e/o nella denuncia delle produzioni DO e in tutti i documenti previsti dalla normativa vigente in materia deve essere indicata la destinazione produttiva in questione.

2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/99, allegato VIII - E.2, comma 3, è consentito:

utilizzare il nome di una varietà di vite, se il prodotto è ottenuto per almeno l'85% da uve della varietà in questione;

utilizzare il nome di due o tre varietà di viti,

alle condizioni prescritte dallo stesso allegato VIII - E.2, comma 3.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Abrogazione precedenti decreti e termini di applicazione

1. A decorre dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti indicati nella seguente tabella:

D.M.	G.U.R.I.	Titolo
5 agosto 1977	n. 229 del 24 agosto 1977	Indicazioni consentite nella presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica.
21 dicembre 1977	n. 20 del 20 gennaio 1978	Norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica.
27 dicembre 1977	n. 51 del 21 febbraio 1978	Norme sulla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata.
2 novembre 1978	n. 343 del 9 dicembre 1978	Norme complementari al decreto ministeriale 21 dicembre 1977 concernente norme sulla designazione e presentazione geografica.
3 marzo 1979	n. 84 del 26 marzo 1979	Norme complementari concernenti la presentazione dei mosti e dei vini da presentazione con indicazione geografica.
10 novembre 1979	n. 324 del 28 novembre 1979	Ultimazione dei termini «giovane» e «novello» per i vini da tavola.
5 agosto 1982	n. 235 del 26 agosto 1982	Norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica.
9 dicembre 1983	n. 15 del 16 gennaio 1983	Norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica.
28 marzo 1987	n. 86 del 28 marzo 1978	Disciplina concernente l'uso del nome dei vitigni nella designazione e presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati.

2. Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il 1° agosto 2003, fatte salve le eventuali ulteriori disposizioni applicative che saranno adottate dall'Unione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Politiche agricole e forestali, foglio n. 367

ALLEGATO 1

ELENCO DEI SINONIMI DELLE VARIETA' DI VITI, RIPORTATI NELLA CLASSIFICAZIONE UFFICIALE NAZIONALE, CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN ETICHETTATURA (1)

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	Sinonimi	Annotazioni
Aglianico N	Glianica, Glianico, Ellanico, Ellenico	
Alicante N	Cannonao, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache, Guarnaccia, Tocai rosso, Gamay *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Perugia
Ancellotta N	Lancellotta	
Ansonica B	Insolia, Inzolia	
Bellone B	Cacchione	
Biancame B	Bianchello	
Biancolella B	Janculillo, Janculella	
Bombino bianco B	Bombino *, Bonvino *, Ottenese	* Ai soli fini della designazione
Bombino nero N	Bombino* , Bonvino*	* Ai soli fini della designazione
Bonarda N	Uva rara *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Novara
Bovale N	Bovaleddu	
Bovale grande N	Bovale *, Bovale di Spagna	* Ai soli fini della designazione
Cabernet franc N	Cabernet*	* Ai soli fini della designazione
Cabernet Sauvignon N	Cabernet *	* Ai soli fini della designazione
Cagnulari N	Cagniulari	
Canaiolo bianco B	Canaiolo *, Drupeggio	* Ai soli fini della designazione
Cannonau N	Cannonao, Gamay *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Perugia

(1) - N.B.: Ai sensi dell'articolo 19, par. 1, lettera c) del regolamento nel presente elenco non sono riportati i sinonimi delle varietà il cui nome è accompagnato da un termine geografico, in quanto in tal caso il nome della varietà deve figurare in etichetta senza tale termine geografico. Tuttavia, nel presente elenco si riportano i nomi delle citate varietà soltanto nei casi in cui per le stesse varietà sono stati classificati dei sinonimi diversi da quelli risultanti dal nome stralciato dal termine geografico.

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	**Sinonimi**	**Annotazioni**
Carmenère N	Cabernet *, Cabernet nostrano, Cabernet italiano*	*Ai soli fini della designazione
Catarratto bianco comune B	Catarratto *	* Ai soli fini della designazione
Catarratto bianco lucido B	Catarratto*	* Ai soli fini della designazione
Cesanese Comune N	Cesanese*	* Ai soli fini della designazione
Ciliegiolo N	Morettone	
Coda di volpe bianca B	Coda di volpe	
Cortese B	Bianca fernanda *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della provincia di Verona
Corvina N	Cruina	
Croatina N	Bonarda *	* Esclusivamente per la designazione del VQPRD "Oltrepò Pavese"
Dolcetto N	Ormeasco	
Durella B	Durello	
Forastera B	Forestiera, Furastiera	
Fortana N	Uva d'oro	
Francavidda B	Francavilla	
Frappato N	Frappato d'Italia	
Gaglioppo N	Maglioppo, Magliocco	
Garganega B	Garganego *	* Ai soli fini della designazione
Greco bianco B	Greco*	* Ai soli fini della designazione
Greco nero N	Greco *, Maglioccone, Gregu nieddu	* Ai soli fini della designazione
Groppello gentile N	Groppello *	* Ai soli fini della designazione
Guardavalle B	Uva greca	
Incrocio Manzoni 2.15 N	Manzoni rosso*	* Ai soli fini della designazione
Lambrusco a foglia frastagliata N	Enantio	
Lambrusco Grasparossa N	Lambrusco *, Groppello Grasparossa	* Ai soli fini della designazione
Lambrusco Maestri N	Lambrusco *, Groppello Maestri	* Ai soli fini della designazione
Lambrusco Marani N	Lambrusco *	* Ai soli fini della designazione
Lambrusco Salamino N	Lambrusco *	* Ai soli fini della designazione
Lambrusco Viadanese N	Groppello Ruberti	
Lumassina B	Buzzetto, Mataosso, Mataossu	
Maceratino B	Ribona	

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	Sinonimi	Annotazioni
Malvasia N	Malvasier *, Roter Malvasier *	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nella provincia di Bolzano
Malvasia bianca B	Malvasia *, Verdana, Iuvarella	* Ai soli fini della designazione
Malvasia bianca di Candia B	Malvasia* , Malvoisie** , Malvoisier **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Malvasia bianca lunga B	Malvasia*, Malvoisie**, Malvoisier* *	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Malvasia del Lazio B	Malvasia puntinata	
Malvasia nera di Brindisi N	Malvasia*, Malvoisie**, Malvoisier **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Malvasia nera di Lecce N	Malvasia*, Malvoisie**, Malvoisier **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Marzemina bianca B	Marzemina *	* Ai soli fini della designazione
Marzemino N	Berzemino, Berzamino	
Molinara N	Rossano, Rossanella	
Montepulciano N	Prugnolo	
Montonico bianco B	Montonico* , Mantonico *	* Ai soli fini della designazione
Montù B	Montuni	
Moscato bianco B	Moscato *, Moscatello*, Moscatellone*, Muscat**, Muskateller**, Moscato reale***	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri *** Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Regione Puglia
Moscato giallo B	Moscato* , Moscatello*, Moscatellone*, Goldmuskateller **, Muscat***, Muskateller ***	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	Sinonimi	Annotazioni
		*** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Moscato di Terracina B	Moscatello*, Moscatellone*, Muscat**, Muskateller**	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Moscato rosa RS	Rosenmuskateller*, Moscato delle rose	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Nebbiolo N	Spanna, Chiavennasca	
Nerello cappuccio N	Nerello mantellato	
Pampanuto B	Pampanino	
Pecorino B	Vissanello	
Perricone N	Pignatello	
Piedirosso N	Per' e palummo, Piede di colombo, Piede di palumbo, Palombina	
Pignoletto B	Grechetto gentile, Grechetto *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT delle Provincie di Perugia, Terni e Viterbo
Pinella B	Pinella bianca, Pinello	
Pinot bianco B	Weißburgunder *, Pinot blanc **, Pinot***	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano ** Per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri *** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti
Pinot grigio G	Ruländer *, Pinot gris **, Pinot ***	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano ** Ai soli fini della designazione per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri *** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti
Pinot nero N	Blauburgunder *, Spätburgunder *, Blauer Spätburgunder **, Pinot noir ** Pinot***	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	Sinonimi	Annotazioni
		verso altri stati membri *** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti
Portoghese N	Blauer Portugieser *, Portugieser *	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nella provincia di Bolzano
Primitivo N	Zinfandel	
Prosecco B	Serprino *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Padova
Prosecco lungo B	Prosecco *, Serprino **	*Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Padova
Raboso Piave N	Friularo *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Padova
Refosco dal peduncolo rosso N	Refosco* , Malvoise* *	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Refosco nostrano N	Refosco *, Refosco grosso, Refoscone, Malvoise **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Ribolla gialla B	Ribolla, Ribuele, Rebula,	
Riesling italico B	Riesling *, Welschriesling **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Rossignola N	Rossetta	
Rossola nera N	Rossola	
Sangiovese N	Sangioveto	
Sauvignon B	Sauvignon blanc*	** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nella provincia di Bolzano
Schiava gentile N	Schiava *, Vernatsch **, Kleinvernatsch **, Mittervernatsch **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Schiava grigia N	Schiava*,	* Ai soli fini della designazione

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	**Sinonimi**	**Annotazioni**
	Vernatsch**, Grauvernatsch **	** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Schiava grossa N	Schiava *, Vernatsch **, Edelvernatsch **, Groβvernatsch **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Susumaniello N	Sussumariello	
Sylvaner verde B	Sylvaner * , Silvaner*, Grüner Sylvaner **,	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nella provincia di Bolzano
Syrah N	Shiraz	
Terrano N	Teran	
Tocai friulano B	Tocai italico	
Traminer aromatico RS	Gewürztraminer *	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Trebbiano di Soave B	Turbiana	
Trebbiano giallo B	Trebbiano *, Rossetto	* Ai soli fini della designazione
Trebbiano toscano B	Ugni blanc *, Procanico	* Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Uva di Troia	Sumarello, Sommarrello	
Verdea B	Colombana bianca	
Vernaccia nera N	Vernaccia*	* Ai soli fini della designazione
Vespaiola B	Vespaiolo *	* Ai soli fini della designazione
Vespolina N	Ughetta	
Zibibbo B	Moscato *, Moscatello *, Moscatellone *	* Ai soli fini della designazione

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE DEROGHE NAZIONALI RELATIVE ALL'USO DELLE VARIETA' DI VITE, O SINONIMI, CONTENENTI NOMI GEOGRAFICI RISERVATI A VINI IG O VQPRD (disciplinate con il decreto ministeriale 26 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 21.10.2002, e con la relativa rettifica pubblicata sulla G.U. n. 265 del 12.11.2002).

Nomi della varietà di vite o dei loro sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici VQPRD e/o IGT)
Aglianico	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e nelle Provincie di Agrigento, Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia.
Aglianicone	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Regione Basilicata e nella Provincia di Salerno.
Alicante	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Catania, Grosseto, Pesaro, Messina, Perugia, Rieti, Rimini e Savona.
Alicante Bouschet	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Province di Agrigento, Cagliari, Lucca, Oristano e Trapani.
Barbera	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale.
Barbera bianca	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale.
Barbera Sarda	Per i VQPRD provenienti da uve raccolte nella regione Sardegna.
Bonarda	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte e nelle Province di Lodi, Milano, Parma, Pavia e Piacenza.
Bosco	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Province di Genova, Imperia e La Spezia.
Blauburgunder	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento.

Nomi della varietà di vite o dei loro sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici VQPRD e/o IGT)
Calabrese, Nero d'Avola	Il nome *Calabrese* è ammesso per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Regioni Sicilia, Sardegna e nella Provincia di Reggio Calabria. Il sinonimo *Nero d'Avola* è ammesso per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Regione Sicilia.
Carignano	Per il VQPRD Carignano del Sulcis e per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Province di Ancona, Roma, Rieti e Viterbo.
Chardonnay	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale.
Corinto nero	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Provincia di Messina.
Durasa	Per i VQPRD provenienti da uve raccolte nelle Province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola.
Maceratino	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Provincie di Ancona e Macerata.
Montepulciano	Per i VQPRD "Montepulciano d'Abruzzo" e "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane".
Müller-Thurgau	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Regioni Valle d'Aosta, Sardegna e nelle Provincie di Alessandria, Arezzo, Asti, Bologna, Bolzano, Brescia, Caltanissetta, Cuneo, Enna, Firenze, Forlì, Gorizia, Lodi, Messina, Milano, Palermo, Pavia, Piacenza, Pordenone, Prato, Rimini, Sondrio, Trapani, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona.
Olivella nera	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Provincia di Frosinone.
Pinella	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Provincia di Padova.
Portoghese	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Provincia di Bolzano
Raboso	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Province di Bologna, Cremona, Ferrara, Modena, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Nomi della varietà di vite o dei loro sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici VQPRD e/o IGT)
Spätburgunder	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
Tocai friulano e Tocai Italico	Per alcuni VQPRD delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto per un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007, secondo l'accordo tra l'U.E. e la repubblica d'Ungheria
Traminer aromatico, Gewürztraminer	*Traminer aromatico* per i VQPRD e IGT delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta e delle Provincie di Alessandria, Arezzo, Asti, Bolzano, Caserta, Cuneo, Firenze, Gorizia, Pordenone, Prato, Trento, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza. *Gewurztraminer* soltanto per i VQPRD e IGT delle Provincie di Bolzano e Trento.
Trebbiano	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale.
Trebbiano giallo	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale.
Verdea	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Province di Lodi, Lucca, Milano, Piacenza e Pisa.
Verdeca	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia.
Verdello	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nella Regione Umbria e nelle Provincie di Grosseto, Massa Carrara e Viterbo.
Verdese	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle Provincie di Como e Lecco.
Weiβburgunder	Per i VQPRD e IGT provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE VARIETA' DI VITE IL CUI UTILIZZO E' LIMITATO ALLA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DI TALUNI VINI DO

Nome varietà di vite	Vini DO cui è riservato l'uso	DM di limitazione uso
Albana	Vini DO	DM 6 marzo 1995 - GU n. 63 del 16.3.1995
Brachetto	Vini DO	DM 6 marzo 1995 - GU n. 63 del 16.3.1995
Picolit	Vini DO	DM 6 marzo 1995 - GU n. 63 del 16.3.1995
Sagrantino	Vino DOCG "Montefalco Sagrantino"	DM 20 giugno 2002 - GU n. 158 dell'8.7.2002

03A08810

DECRETO 14 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality Settore Certiagro» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 8 aprile 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality Settore Certiagro» con decreto 4 ottobre 1999 è stata prorogata fino al 10 settembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo numero 62864;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiquality Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Laghi Lombardi» registrata con il regolamento della commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 8 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08781

DECRETO 14 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 9 aprile 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 4 ottobre 1999 è stata prorogata fino al 10 settembre 2003;

Considerato che la regione Puglia, con nota del 25 febbraio 2003, su volontà espressa comitato D.O.P. Terra d'Otranto ha designato la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, quale autorità pubblica preposta all'attività di controllo ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» in sostituzione dell'organismo privato di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.»;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce», a causa dei tempi tecnici ridotti, non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 17 marzo 2003, protocollo numero 61596;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra d'Otranto» registrata con il regolamento della commissione CE n. 644/98 del 20 marzo 1998, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 9 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08782

DECRETO 14 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 8 aprile 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 4 ottobre 1999 è stata prorogata fino al 10 settembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo numero 64339;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Valli Trapanesi» registrata con il regolamento della commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con

decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 8 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 settembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08783

DECRETO 14 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 8 aprile 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» con decreto 8 ottobre 1999 è stata prorogata fino al 16 settembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo numero 64334;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo», con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4 con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Canino» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 8 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 settembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 8 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08784

DECRETO 14 luglio 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Bonassisa Sas di Bonassisa Domenico & Co.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 7 luglio 2003 dal laboratorio Bonassisa Sas di Bonassisa Domenico & Co., ubicato in Foggia, viale degli Aviatori n. 75, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 maggio 2001 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Bonassisa Sas di Bonassisa Domenico & Co., ubicato in Foggia, viale degli Aviatori n. 75, nella persona del responsabile dott.ssa Lucia Bonassisa, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
anidride solforosa libera e totale;
ceneri;
estratto secco totale;
pH;
tenore zuccherino dei mosti, dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori.

03A08785

DECRETO 14 luglio 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Bonassisa Sas di Bonassisa Domenico & Co.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P., e la I.G.P., per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 7 luglio 2003 dal laboratorio Bonassisa Sas di Bonassisa Domenico & Co., ubicato in Foggia, viale degli Aviatori n. 75, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 maggio 2001 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Bonassisa Sas di Bonassisa Domenico & Co., ubicato in Foggia, viale degli Aviatori n. 75, nella persona del responsabile dott.ssa Lucia Bonassisa, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità;
analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;
numero di perossidi.

03A08786

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Daunia società a r.l.», in Torremaggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Daunia società a r.l.», con sede in Torremaggiore (Foggia), costituita in data 6 marzo 1979 con atto a rogito del notaio dott. Renato Di Biase, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Raffaele Scarimboli, nato a Foggia il 13 novembre 1961 con studio in Foggia, corso Garibaldi n. 92, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08806

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Vigilanza Auto Soc. coop. a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vigilanza Auto Soc. coop. a r.l.», con sede in Bari costituita in data 17 aprile 1980 con atto a rogito del notaio dott. Gusman REA n. 225203, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Leo Ernesto, nato a Bari il 20 aprile 1935, con studio in Bari, via Principe Amedeo n. 302, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08807

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa Edil Popolare Tor Lupara di Mentana a r.l.», in Mentana, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa Edil Popolare Tor Lupara di Mentana a r.l.» con sede in Mentana (Roma) costituita in data 14 maggio 1975 con atto a rogito del notaio dott. Achille De Martino di Roma, n. R.E.A. 400112, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonino Scalia, nato a Viagrande (Catania) il 14 settembre 1946, con studio in roma, via Cirillo Monzani n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08811

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Atras Cooperativa fra Autotrasportatori di Soggetti Handicappati - Società Cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Atras Cooperativa fra Autotrasportatori di Soggetti Handicappati - Società Cooperativa a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 23 dicembre 1976 con atto a rogito del notaio dott. Marcello Terzi di Roma, REA n. 411810 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Marco Pappalardo, nato a Roma il 31 gennaio 1967, con studio in Roma, via G. A. Sartorio, 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08812

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «S. Antonio Abate Società Cooperativa Agricola a r.l.», in Torremaggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S. Antonio Abate Società Cooperativa Agricola a r.l.» con sede in Torremaggiore (Foggia), costituita in data 16 marzo 1988 con atto a rogito del notaio dott. Renato Di Biase, REA n. 145647 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Raffaele Scarimboli, nato a Foggia il 13 novembre 1961, con studio in Foggia, Corso Garibaldi n. 92 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08813

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 luglio 2003.

Adeguamento al tasso di inflazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Viste le direttive europee 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 1998, n. 277, con particolare riferimento all'art. 7, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 146;

Vista la delibera CIPE del 5 novembre 1999, n. 180, recante «Canone di pedaggio per l'accesso alla rete infrastrutturale ferroviaria»;

Visto il decreto del Ministro 21 marzo 2000, n. 43/T, concernente la «Determinazione dei criteri di determinazione dei criteri del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria», con particolare riferimento all'art. 8, comma 1 e all'art. 5, comma 2;

Viste le direttive europee 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;

Visto il decreto del Ministro 11 aprile 2003, n. 12/T, relativo all'aggiornamento degli allegati economici e tecnici del citato decreto ministeriale 43T/2000;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 5 luglio 2002;

Vista la relazione previsionale e programmatica 2003;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 dicembre 2000, n. 138/T, concernente il rilascio alle Ferrovie dello Stato S.p.a. della concessione ai fini della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Vista la proposta di aggiornamento del canone di utilizzo dell'infrastruttura presentata dal gestore dell'infrastruttura presentata in data 8 aprile 2003 (RFI-AD/A0011/P/2003/0000476);

Considerato che ai sensi dell'art. 7, punti 1 e 6 del richiamato 277/1998 per l'utilizzo dell'infrastruttura deve essere corrisposto un canone di utilizzo applicato e riscosso dal gestore dell'infrastruttura e che detto canone è soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato;

Considerato che per l'anno 2003 il tasso di inflazione programmato fissato dal governo nel citato DPEF è pari al T 1,4%;

Considerato che il canone per ciascuna traccia oraria si compone della somma della parte a tratta/nodo, della parte a chilometro/minuto e della parte per consumo energetico di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto ministeriale n. 43/T;

Considerato che il previsto aggiornamento non è da applicarsi alla parte relativa al consumo energetico, in quanto detto costo è legato al prezzo medio di vendita per kWh praticato al gestore dell'infrastruttura così come previsto dall'articolo 6 comma 7 del decreto ministeriale n. 43/T;

Decreta:

Art. 1.

Al canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, limitatamente alle componenti di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43/T, art. 5, comma 2, lettera *a)* (tratta nodo) e lettera *b)* (chilometro minuto), viene applicata una maggiorazione nella misura del +1,4% pari al tasso di inflazione programmata per l'anno 2003.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2003

Il Ministro: LUNARDI

03A08829

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 14 maggio 2003.

Biglietto ridotto per l'ingresso nella Galleria d'arte moderna e contemporanea di Roma in occasione del centenario di Villa Borghese.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la ricostituzione del comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 4334 del 9 maggio 2003, con la quale la Soprintendenza speciale alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma ha comunicato che in occasione del centenario di Villa Borghese sono previsti una serie di eventi culturali promossi dal comune di Roma, fino alla fine del 2003, tra i quali la possibilità di effettuare una visita panoramica della Villa tramite installazione di un aerostato;

Considerata inoltre la proposta di ridurre il biglietto d'ingresso alla Galleria nazionale d'arte moderna del 50% per chi acquista il biglietto dell'aerostato per incentivare la visita della Galleria stessa;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 14 maggio 2003 ha espresso parere favorevole all'iniziativa;

Ritenuto opportuno accogliere la proposta in argomento;

Decreta:

In occasione del centenario di Villa Borghese a Roma, per il quale sono in corso iniziative culturali che si svolgeranno fino al 31 dicembre 2003, tra le quali la possibilità di effettuare un visita panoramica della Villa tramite aerostato, è consentita la riduzione del biglietto d'ingresso nella Galleria d'arte moderna e contemporanea di Roma pari al 50% per coloro che intendano acquistare il biglietto per l'aerostato.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 maggio 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 145

03A08843

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 maggio 2003.

Dichiarazione della zona umida d'importanza internazionale «Oasi di Castelvolturno o Varicosi».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta convenzione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato, altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il protocollo di emendamento alla convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla

conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV incontro delle parti contraenti come annesso alla raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato, per altro, che l'art. 4, comma 1, della convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in guanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Considerato l'eccezionale valore naturalistico del biotopo rappresentato dall'ultimo lembo di una ben più ampia zona paludosa, bonificata tra il XVII ed il XVIII secolo, e che comprendeva un'ampia parte dei territori che andavano dal basso corso del flume Volturno ai Campi Flegrei, con caratteristiche morfologico-ecologiche tipiche delle foci fluviali e caratterizzata da terreni alluvionali sabbiosi ed argillosi;

Considerato l'eccezionale valore naturalistico del suddetto biotopo, costituito da ambienti altamente significativi sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi e per la presenza di specie di flora particolari o rare: tra la vegetazione idroigrofitica si riscontrano la ruppia *(ruppia cirrhosa)*, chara sp., cannuccia palustre *(phragmites australis)*, lisca maggiore *(typha latifolia)* e lisca marittima *(bolboschoenus maritimus)*; tra le idro-igrofile *samolus valerandi*, *baldellia ranuncoloides* ed *orchis laxiflora*, le specie della componente alofila sono date da soda *(salsola soda)*, spergularia marina, astro delle paludi *(aster tripolium)*, giunchi *(juncus sp.pl.)* e limonio *(limonium serotinum)*; rare per la campania sono *polygonium rurivagum*, ranuncolo d'acqua *(ranunculus trichophyllus)* e *schoenoplectus litoralis*;

Considerato altresì, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta e alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici, e che, nel medesimo biotopo si rinvengono regolarmente almeno un centinaio di specie ornitiche, fra cui molte ricomprese nell'elenco di cui alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare, tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna rigorosamente protette»: tarabusino *(ixobrychus minutus)*, tarabuso *(botaurus stellaris)*, nitticora *(nycticorax nycticorax)*, sgarza ciuffetto *(ardeola ralloides)* airone bianco maggiore *(egretta alba)*, garzetta *(egretta garzetta)*, airone rosso *(ardea purpurea)*, spatola *(platalea leucorodia)*, mignattaio *(plegadis falcinellus)*, cicogna nera *(ciconia nigra)*, cicogna bianca *(ciconia ciconia)*, fenicottero *(phoenicopterus ruber)*, moretta tabaccata *(aythya nyroca)*, nibbio bruno *(milvus migrans)*, falco di palude *(circus aeruginosus)*, albanella reale *(circus cyaneus)*, albanella minore *(circus pygargus)*, falco pescatore *(pandion haliaetus)*, smeriglio *(falco colombarius)*, gru *(grus grus)*, gabbiano corallino *(larus melanocephalus)*, rondine di mare *(sterna hirundo)*, sterna zampenere *(gelochelidon nilotica)*, sterna maggiore *(sterna caspia)*, fraticello *(sterna albifrons)*, beccapesci *(sterna sandvicencis)*, mignattino *(chlidonias niger)*, mignattino piombato *(chlidonias hybridus)*, pernice di mare *(glareola pratincola)*, avocetta *(recurvirostra avosetta)*, cavaliere d'italia *(himantopus himantopus)*, combattente *(philomachus pugnax)*, piviere dorato *(pluvialis apricaria)*, occhione *(burhhinus oedicremus)*, piro-piro boschereccio *(tringa glareola)*, gufo di palude *(asio flammeus)*, martin pescatore *(alcedo atthis)*, cannaiola *(acrocephalus scirpaceus)*, cannareccione *(acrocephalus arundinaceus)*, forapaglie castagnolo *(acrocephalus melanopogon)*, pettazzurro *(luscinia suecica)*, averla piccola *(lanius collurio)*, calabdra *(melanocorypha calandra)*; tra gli uccelli l'oca lombardella *(anser albifrons)*, il fischione *(anas penelope)*, la canapiglia *(anas strepera)*, l'alzavola *(anas crecca)*, il germano reale *(anas platyrhynchos)*, il mestolone *(anas clypeata)*, il fistione turco *(netta rufina)*, il moriglione *(aythyua ferina)*, la moretta *(aythya fuligula)*, la folaga *(fulica atra)*, il porciglione *(rallus aquaticus)*, la gallinella d'acqua *(gallinula chloropus)*, la beccaccia di mare *(haemtopus ostralegus)*, la pavoncella *(vanellus vanellus)*, il frullino *(lymnocryptes minimus)*, il beccaccino *(gallinago gallinago)*, la pivieressa *(pluvialis squatarola)*, il piovanello maggiore *(calidris canutus)*, la pittima reale *(limosa limosa)*, la pittima minore *(limosa lapponica)*, il chiurlo *(numeius arquata)*, il totano moro *(tringa erythropus)*, la pantana

(tringa nebularia), la pettegola *(tringa totanus)*, il gabbiano reale *(larus argentatus)*, la gavina *(larus canus)*, il gabbiano zafferano *(larus fuscus)*, il mugnaiaccio *(larus marinus)*, il gabbiano comune *(larus ridibundus)*, il merlo *(turdus merula)*, il tordo bottaccio *(turdus philomelos)* e l'allodola *(alauda arvensis)*;

Considerato che la restante componente faunistica è rappresentata da specie di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la loro localizzazione che per la rarità oggettiva, tra cui, in particolare, i mammiferi ferro di cavallo maggiore *(rhinolophus ferrumequinum)* e ferro di cavallo minore *(rhinolophus hipposideros)*, e tra gli invertebrati il raro lepidottero *melanargia arge*, elencati nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, e molte rientranti tra quelle elencate dagli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna e l'appendice 2/I della già citata direttiva 79/409/CEE, ed in particolare tra i rettili il biacco *(coluber viridiflavus)*, il ramarro *(lacerta viridis)* e la lucertola campestre *(lacerta sicula)*, e tra gli insetti gli odonati *sympecma fusca*, e *lester dryas* ed il carabide *scarites buparius*;

Considerato pertanto che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti (Regina-Canada, 1987; Montreaux-Svizzera, 1990; Kushiro-Giappone, 1993 e Brisbane - Australia, 1996);

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che il consiglio regionale della Campania nell'approvare la legge 1° settembre 1993, n. 33 «Istituzione dei parchi e riserve naturali in Campania» ha individuato nell'elenco delle aree naturali protette da istituire gli arenali di Foce Volturno e che successivamente la giunta regionale della Campania ha istituito in via definitiva la Riserva naturale Foce Volturno-Costa di Licola, che ricomprende nel suo perimetro la zona umida Oasi di Castelvolturno-Variconi, con deliberazione di giunta regionale n. 65 del 12 febbraio 1999;

Considerato altresì che l'area è stata inserita tra le Important Bird Areas (IBA) ai sensi della citata direttiva 92/43/CEE;

Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Campania, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, ha proposto tra gli altri, quale sito di importanza comunitaria (SIC) le «Paludi costiere del Variconi» (codice IT8010018);

Vista la delibera del comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nel supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 1997, con la quale era stato approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996, che ha individuato la zona umida «1/CAM/D/Oasi di protezione di Castelvolturno o Variconi» tra i «Territori che per caratteristiche naturalistiche possono essere considerati quali zone umide ai sensi della convenzione internazionale di Ramsar»;

Vista la raccomandazione C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux nel 1990;

Visto la richiesta di parere inviata alla regione Campania con la nota prot. n. SCN/ST/2000/10679 del 27 giugno 2000;

Viste le note della regione Campania n. 401 del 19 febbraio 2001 e n. 1017 del 20 aprile 2001 e la deliberazione della giunta regionale della Campanla n. 285 del 19 gennaio 2001, concernente l'espressione di parere favorevole in merito all'inclusione nella convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Oasi di Castelvolturno o Variconi» ai sensi della citata convenzione internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida denominata «Oasi di Castelvolturno o Variconi», ubicata nel comune di Castelvolturno, provincia di Caserta, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto come allegato I.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Campania, la provincia di Caserta ed il comune di Castelvolturno assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all'art. 1 è affidata al Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente ed al Corpo forestale della Stato, nonché alle altre Forze di polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3 Ambiente, foglio n. 144

ALLEGATO

03A08809

DECRETO 5 maggio 2003.

Dichiarazione della zona umida d'importanza internazionale «Lago di S. Giuliano».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta convenzione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato, altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di emendamento alla convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle parti contraenti come annesso alla raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato, per altro, che l'art. 4, comma 1, della convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» (Convenzione di Berna), ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in guanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Considerato che la zona umida, localizzata in una conca del bacino del fiume Bradano, è il risultato dell'ampliamento e progressiva naturalizzazione di un bacino creato per sbarramento artificiale su di una preesistente zona palustre che ha contribuito ad irradiare ed ampliare la sua componente floro-faunistica originaria, successivamente arricchita da nuove entità che vi si sono insediate;

Considerato il valore naturalistico del suddetto biotopo, costituito da ambienti altamente significativi sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi, con: cinture vegetazionali di sponda a *phragmitetum communis, typhetum angustifoliae e scirpetum lacustris*; comunità a idrofite radicate del tipo *potamogetoretum lucentis,* con *potamogeton coloratus, potamogeton crispus, potamogeton lucens, potamogeton natans, potamogeton pectinatus* e *potamogeton pectinatus*; zone di cintura esterna ad elofite con popolamenti arboreo-arbustivi di salice bianco *(salix alba)*, salice fragile *(salix fragilis)*, salice purpureo *(salix purpurea)*, ontano napoletano *(alnus cordata)* e pioppi *(populus sp.)*; da comunità erbacee dei prati umidi o allagati a carici *(carex otrubae e carex pseudocyperus)*, giunchi *(juncus bufonius, juncus conglomeratus,* e *juncus subnodulosus)*; e da altre specie rare o localizzate legate alle zone umide, come *alisma lanceolatum*, *alisma plantago-aquatica*, *cyperus glaber*, *eleocharis palustris*, *helodea canadensis*, *salcerella (lythrum salicaria)*, *myriophyllum spicatum*, *polygonum amphibium*, *schoenoplectus lacustris*, *sparganium erectum*, *veronica anagallis-aquatica* e *veronica beccabunga*;

Considerato, altresì, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale *habitat* di sosta e alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici, e che, nel medesimo biotopo si rinvengono regolarmente almeno un centinaio di specie ornitiche, fra cui molte ricomprese nell'elenco di cui alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati II e III della «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare, tra quelle di cui all'Annesso II «specie di fauna rigorosamente protette»: marangone minore *(phalacrocorax pygmaeus)*, tarabusino *(ixobrychus minutus)*, tarabuso *(botaurus stellaris)*, nitticora *(nycticarax nycticorax)*, sgarza ciuffetto *(ardeola ralloides)*, airone bianco maggiore *(egretta alba)*, garzetta *(egretta garzetta)*, airone rosso *(ardea purpurea)*, spatola *(platalea leucorodia)*, mignattaio *(plegadia falcinellus)*, cicogna bianca *(ciconia ciconia)*, moretta tabaccata *(aythya nyroca)*, nibbio reale *(milvus milvus)*, nibbio bruno *(milvus migrans)*, falco di palude *(circus aeruginosus)*, albanella reale *(circus cyaneus)*, albanella minore *(circus pygargus)*, schiribilla *(porzana porzana)*, gru *(grus grus)*, mignattino *(chlidonias niger)*, mignattino piombato *(chlidonias hybridus)*, croccolone *(gallinago media)*, avocetta *(recurvirostra avosetta)*, cavaliere d'Italia *(himantopus*

himantopus), combattente *(philomachus pugnax)*, martin pescatore *(alcedo atthis)*, calandro *(anthus campestris)*, tottavilla *(lullula arborea)* e calandra *(melanacorypha calandra)*; e tra le altre tra gli uccelli il cormorano *(phalacrocorax carbo sinensis)*, il fischione *(anas penelope)*, la canapiglia *(anas strepera)*, l'alzavola *(anas crecca)*, il germano reale *(anas platyrhynchos)*, il mestolone *(anas clypeata)*, il moriglione *(aythyua ferina)*, la volpoca *(tadorna tadorna)*, la folaga *(fulica atra)* ed il cannareccione *(acrocephalus arundinaceus);*

Considerato che la restante componente faunistica è rappresentata da specie di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la loro localizzazione che per la rarità oggettiva, tra cui: alcune elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, ed in particolare, tra gli anfibi l'ululone dal ventre giallo *(bambina variegata)* ed il tritone crestato meridionale *(triturus carnifex)*, e le restanti specie rientranti tra quelle elencate dagli allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna e l'appendice 2/I della direttiva 79/409/CEE, ed in particolare tra i rettili la testuggine d'acqua *(emys orbicularis)*, la lucertola degli arbusti *(lacerta agilis)*, il ramarro *(lacerta viridis)*, la lucertola muraiola *(podarcis muralis)*, la Lucertola campestre *(lacerta sicula)*, il biacco *(coluber viridiflavus)*, il cervone *(elaphe quatorlineata)* e la natrice dal collare *(natrix natrix)*; tra gli anfibi il tritone punteggiato *(triturus vulgaris)*, il tritone italico *(triturus italicus)*, il rospo comune *(bufo bufo)*, il rospo smeraldino *(bufo viridis)*, la rana esculenta *(rana esculenta)*, la rana verde maggiore *(rana ridibunda)*, la rana rossa *(rana temporaria)*, la raganella comune *(hyla arborea)* e la raganella maggiore *(hyla intermedia);*

Considerato, pertanto, che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti (Regina-Canada, 1987; Montreaux-Svizzera, 1990; Kushiro-Giappone, 1993 e Brisbane-Australia, 1996);

Visto il «Programma triennale per le aree naturali protette» di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare la deliberazione 2 dicembre 1996, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* nel supplemento ordinario al n. 183 del 13 settembre 1997, che ha individuato la zona umida «1/BAS/D/87 Lago di San Giuliano» tra i «Territori che per caratteristiche naturalistiche possono essere considerati quali zone umide ai sensi della convenzione internazionale di Ramsar»;

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che la regione Basilicata ha dichiarato il biotopo del Lago di San Giuliano, rispettivamente «Oasi di protezione della fauna» con D.P.G.R. n. 1137 del 6 settembre 1976 e riserva naturale regionale con legge regionale n. 39/2000;

Considerato, ancora, che il «Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto», in qualità di consegnatario dell'area dell'invaso artificiale del Lago di San Giuliano, con convenzione del 15 febbraio 1989 (Conservatoria atti privati di Matera, registro n. 478 del 21 febbraio 1989, ha affidato la gestione del lago medesimo al WWF Italia;

Considerato, altresì, che l'area è stata inserita tra le Important Bird Areas (IBA ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Basilicata, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, ha proposto tra gli altri, quale sito di importanza comunitaria (SIC) il «Lago S. Giuliano e Timmari» (codice IT9220144);

Vista la raccomamdazione C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux nel 1990;

Visto la richiesta di parere inviata alla regione Basilicata con la nota prot. n. SCN/ST/2000/10686 del 27 giugno 2000;

Vista la nota della regione Basilicata n. 8650/7SE del 10 aprile 2001, concernente l'espressione di parere favorevole in merito all'inclusione nella convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Lago di San Giuliano» ai sensi della convenzione internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida «Lago di San Giuliano», ubicata nei comuni di Matera, Miglionico e Grottole, provincia di Matera, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmato a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto come allegato I.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Basilicata, la provincia di Matera, i comuni di Matera, Miglionico e Grottole, ed il WWF Italia assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all'art. 1 è affidata al Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente ed al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3 Ambiente, foglio n. 145

ALLEGATO I

03A08808

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2003.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 2003.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di giugno 2003, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	5539,83
ALBANIA	Lek	47	ALL	138,019
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	89,6888
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	87,4317
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,14729
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	2,08764
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	4,36772
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	3,27653
ARMENIA	Dram	246	AMD	647,145
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	2,08764
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,75520
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	5737,16
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1,16628
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,439684
BANGLADESH	Taka	174	BDT	68,1179
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2,32044
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2,33256
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,16628
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	54,6500
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	2399,17
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	8,90222
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,92969
BRASILE	Real	234	BRL	3,36120
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	2,02277
BULGARIA	Lev	45	BGL	1946,31
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94631
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	1227,70
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	4472,68
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,57978
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	127,066
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,955890
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	31,4118

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	826,359
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	9,65680
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,586074
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	3362,75
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	475,813
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,56582
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1392,33
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	460,188
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,52227
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	26,8245
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,42499
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,14729
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	32,1991
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	6,94322
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	10,2049
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	4,28375
ERITREA	Nakfa	243	ERN	11,1379
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	9,76972
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,702240
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,18814
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	62,2907
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,824303
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	29,1760
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,49910
GHANA	Cedi	111	GHC	10035,8
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	68,2798
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	138,050
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,702240
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	207,271
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,826831
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,14729
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	9,31846
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	2303,58

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	208,589
HAITI	Gourde	151	HTG	44,8770
HONDURAS	Lempira	118	HNL	20,2870
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	9,09546
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	54,6500
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9589,10
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	9515,80
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,362708
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	86,2476
ISRAELE	Shekel	203	ILS	5,10539
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	67,5230
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	173,576
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	85,7845
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	50,4385
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,350480
LAOS	Kip	154	LAK	8819,41
LESOTHO	Loti	172	LSL	9,21600
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,654938
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1750,58
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	78,1463
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,40315
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45268
MACAO	Pataca	156	MOP	9,36832
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,0813
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6754,45
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	104,820
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	4,43128
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	14,8700
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,428524
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,8725
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	309,626
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	32,1176
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	12,2473
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	16,4529
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1313,23
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	26746,8
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	7,23234
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	9,21600
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	86,8604

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	17,3686
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957
NIGERIA	Naira	81	NGN	152,014
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	8,16188
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,00690
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,449014
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	67,3425
PANAMA	Balboa	162	PAB	1,16628
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	4,14836
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	7235,16
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	4,05733
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,43390
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	4,24526
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,702240
ROMANIA	Leu *	131	ROL	38058,9
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	35,5273
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	609,133
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	8,92886
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,53605
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,702240
SÃO TOMÈ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	10361,2
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	6,38487
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	2568,16
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	2,02331
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	48,9838
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	41,5070
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	233,6600
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	3055,65
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	116,910
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,14729
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,14729
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,14729
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	1,16628
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	9,21600
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	301,716
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	2933,19
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,11819
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,54112
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	9,21600
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	#VALORE!

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	3,59331
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	40,3200
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	1205,07
THAILANDIA	Baht	73	THB	48,5509
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2,54286
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	7,09335
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,46875
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1664000
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	6053,31
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	6,20565
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	2325,09
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	261,215
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	31,0518
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	1134,64
VANUATU	Vatu	208	VUV	141,071
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	1861,38
VIETNAM	Dong	145	VND	18060,0
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	207,387
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	5598,25
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	947,743

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore centrale: BUSA

03A08827

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 luglio 2003

Dollaro USA	1,1467
Yen giapponese	136,50
Corona danese	7,4323
Lira Sterlina	0,71160
Corona svedese	9,1977
Franco svizzero	1,5494
Corona islandese	88,25
Corona norvegese	8,2700
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,58737
Corona ceca	32,126
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6517
Lira maltese	0,4290
Zloty polacco	4,4148
Leu romeno	37075
Tallero sloveno	234,5250
Corona slovacca	42,095
Lira turca	1635000
Dollaro australiano	1,7282
Dollaro canadese	1,6011
Dollaro di Hong Kong	8,9431
Dollaro neozelandese	1,9559
Dollaro di Singapore	2,0038
Won sudcoreano	1352,76
Rand sudafricano	8,5941

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A08959

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 32558 del 26 giugno 2003, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 15 febbraio 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Castelnuovo Cilento (Salerno). Imprese impegnate nei lavori per la utilizzazione delle acque della diga di Piano della Rocca (fiume Alento); completamento schema idrico Alento (sistema di distribuzione intersettoriale); rete irrigua Alento.

Con decreto n. 32559 del 26 giugno 2003, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 18 mesi, a decorrere dal 17 gennaio 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Roma. Imprese impegnate nei lavori di realizzazione del prolungamento della linea A della metropolitana di Roma Ottaviano-Battistini - stazione Baldo degli Ubaldi e Cornelia.

Con decreto n. 32623 del 7 luglio 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 28 luglio 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area dei comuni di: Caserta, Casagiove, Casapulla, S. Prisco e imprese impegnate nei lavori di costruzione della variante alla ss. n. 7 «Appia» e n. 265 «Ponti della Valle» tra Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna all'abitato di Caserta (secondo lotto - secondo e terzo stralcio) dallo svincolo di Caserta est alla strada provinciale S. Maria Capua Vetere-S. Angelo in Formis-Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Con decreto n. 32624 del 7 luglio 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 25 gennaio 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Piano Lago - C.da Castagneto di Marzi (Cosenza). Imprese impegnate nei lavori di costruzione e ammodernamento della strada di collegamento «Medio Savuto - Piano Lago».

Con decreto n. 32628 del 7 luglio 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 24 maggio 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Eboli (Salerno). Imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto irriguo nel comprensorio Destra Sele - III lotto.

03A08834 - 03A08830

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato.

Con decreto n. 32536 del 26 giugno 2003, è prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 62/2001 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Touring editore, con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 novembre 2003, nonché il trattamento di pensionamento anticipato per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2005.

Con decreto n. 32538 del 26 giugno 2003, è prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 62/2001 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fratelli Spada, con sede in Ciampino (Roma) e unità di Roma per il periodo dal 4 settembre 2002 al 3 marzo 2003.

03A08831

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32560 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Mac Baren's, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e unità di Frattamaggiore (Napoli) per il periodo dal 26 febbraio 2003 al 25 febbraio 2004.

Con decreto n. 32561 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. IPM Datacom, con sede in Napoli e unità di Frattamaggiore (Napoli) per il periodo dal 24 marzo 2003 al 23 marzo 2004.

Con decreto n. 32562 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Calzaturificio Ramirez, con sede in Napoli e unità di Casavatore (Napoli) per il periodo dal 7 aprile 2003 al 6 aprile 2004.

Con decreto n. 32563 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Stefania, con sede in Farra di Soligo (Treviso) e unità di Farra di Soligo (Treviso) per il periodo dal 1º novembre 2002 al 30 aprile 2003.

Con decreto n. 32564 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Polifarma, con sede in Roma e unità di Trofarello (Torino) per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 10 dicembre 2003.

Con decreto n. 32565 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Grimaldi, con sede in Capua (Caserta) e unità di Capua (Caserta) per il periodo dal 15 gennaio 2003 al 14 luglio 2003.

Con decreto n. 32566 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Billa AG, con sede in Milano e unità di Carlazzo per il periodo dal 28 ottobre 2002 al 2 dicembre 2002.

Con decreto n. 32567 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. F & D, con sede in Occhieppo Superiore (Biella) e unità di Occhieppo Superiore (Biella) per il periodo dal 10 marzo 2003 al 9 marzo 2004.

Con decreto n. 32568 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Conjugi Eger, con sede in Mussolente (Vicenza) e unità di Mussolente (Vicenza) per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 gennaio 2004.

Con decreto n. 32569 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Genoso, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino) per il periodo dal 24 febbraio 2003 al 23 febbraio 2004.

Con decreto n. 32570 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gividi Italia, con sede in Milano e unità di Brugherio (Milano) per il periodo dal 10 marzo 2003 al 6 marzo 2004.

Con decreto n. 32571 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. S.T.A., con sede in Caserta e unità di Forchia, contrada San Vitale (Benevento) per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 gennaio 2004.

Con decreto n. 32572 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Safil, con sede in Cerreto Castello (Biella) e unità di Cerreto Castello (Biella) per il periodo dal 3 febbraio 2003 al 2 febbraio 2004.

Con decreto n. 32573 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Air Liquide Italia, con sede in Milano e stabilimento di Assago (Milano) per il periodo dal 3 marzo 2003 al 3 settembre 2003.

Con decreto n. 32574 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Campobasso per il periodo dal 3 luglio 2003 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 32575 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. M.W.C.R., con sede in Milano e unità di Gallarate (Varese) e sede di Milano per il periodo dal 4 marzo 2003 al 3 marzo 2004.

Con decreto n. 32576 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Formenti Seleco, con sede in Milano e unità di Sessa Aurunca (Caserta) per il periodo dal 20 febbraio 2003 al 19 febbraio 2004.

Con decreto n. 32577 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Pulitecnica, con sede in Roma e cantiere presso lo stabilimento di Termini Imerese (Palermo) per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 32578 del 26 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Pulisud, con sede in Roma e unità di cantiere presso lo stabilimento Fiat di Termini Imerese (Palermo) per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

03A08832

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 32579 del 26 giugno 2003, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziali dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Castelnuovo Cilento (Salerno). Imprese impegnate nei lavori per la utilizzazione delle acque della diga di Piano della Rocca (fiume Alento); completamento schema idrico Alento (sistema di distribuzione intersettoriale); rete irrigua Alento, per il periodo dal 15 febbraio 2002 al 14 maggio 2004.

Con decreto n. 32580 del 26 giugno 2003, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziali dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Roma. Imprese impegnate nei lavori di utilizzazione del prolungamento della linea A della metropolitana di Roma Ottaviano-Battistini - Stazione Baldo degli Ubaldi e Cornelia, per il periodo dal 17 gennaio 2000 al 16 luglio 2001.

03A08833

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501174/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.